



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

BANDO PUBBLICO
LONG TERM CARE – LTC 2019
Ricoveri in residenze sanitarie assistenziali
(DAL 1° LUGLIO 2019 AL 30 GIUGNO 2022)

Per il riconoscimento di contributi per il ricovero nelle residenze sanitarie assistenziali (legge 67/88, dm 321/89 e Dpcm 22.12.89)

Indice

Premessa

- Art. 1 Oggetto del bando
 - Art. 2 Soggetti del bando
 - Art. 3 Beneficiari
 - Art. 4 Domanda di iscrizione al Programma “Accesso ai servizi di Welfare” e richiesta del PIN dispositivo del titolare
 - Art. 5 Domanda – Modalità e termini di invio telematico. Richiesta del PIN dispositivo del soggetto richiedente
 - Art. 6 Attestazione ISEE
 - Art. 7 Istruttoria ed esito
 - Art. 8 Graduatoria ammessi e nuove domande
 - Art. 9 Adempimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi
 - Art. 10 Scorrimento della graduatoria – Pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto
 - Art. 11 Importo del contributo e modalità di erogazione
 - Art. 12 Modalità di comunicazione delle dichiarazioni e trasmissione della documentazione
 - Art. 13 Accertamenti e sanzioni
 - Art. 14 Istanze di riesame e ricorsi giudiziari
 - Art. 15 Responsabile del procedimento
- Nota informativa

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali previste in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e degli iscritti alla Gestione speciale di previdenza Gruppo Poste Italiane S.p.A., l'Inps conferma la procedura finalizzata al riconoscimento di contributi a copertura totale o parziale del costo sostenuto per il ricovero presso Residenze Sanitarie Assistenziali (autorizzate *ex lege* n. 67/88, DM 321/89 e DPCM 22 dicembre 1989) in favore di soggetti che necessitano di cure di lungo periodo.

Il presente Bando "Long Term Care – LTC 2019" rappresenta un continuum rispetto ai Bandi "Long Term Care – LTC 2016" e "Long Term Care 2017".

Art. 1 - Oggetto del bando

1. Il presente Bando di Concorso "Long Term Care – LTC 2019" è finalizzato al riconoscimento di 950 contributi a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e 15 contributi a carico della Gestione speciale di previdenza Gruppo Poste Italiane S.p.A.
2. Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti affetti da patologie che necessitano di cure continuative di lungo periodo, ricoverati a pagamento presso Residenze Sanitarie Assistenziali. Il contributo non è previsto per il soggiorno in strutture per ospiti parzialmente autosufficienti che necessitano di un'assistenza medica non continua e per il ricovero presso centri diurni.
3. Il contributo è riconosciuto nella misura massima di Euro 1.800,00 mensili e determinato in base alle modalità di calcolo di cui all'art. 11.
4. La prestazione è riconosciuta a decorrere **dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2022**.
5. La prestazione è incompatibile con i benefici di cui al Bando Home Care Premium. Il pagamento del primo contributo determina la decadenza automatica definitiva dal diritto a ottenere le prestazioni di cui al Bando Home Care Premium.

Art. 2 - Soggetti del bando

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario e il responsabile di programma.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il dipendente e il pensionato della Pubblica amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici;
 - c) il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo Ipost.

3. Il beneficiario è il soggetto destinatario del contributo come previsto dall'art. 3 del presente Bando.
4. Il responsabile di programma è lo stesso beneficiario ovvero il soggetto individuato dal beneficiario che cura gli adempimenti necessari all'ottenimento delle prestazioni previste dal presente Bando. In tale seconda ipotesi, il responsabile di programma può essere individuato nel titolare o, in caso di impossibilità anche di quest'ultimo di provvedere agli adempimenti, in uno dei soggetti obbligati per legge, ai sensi dell'art. 433 c.c., a corrispondere gli alimenti al beneficiario, con esclusione di questi ultimi dalla possibilità di presentare la domanda.

Art. 3 – Beneficiari

1. I beneficiari, ovvero coloro che risultino destinatari del contributo previsto dall'art. 1, comma 2, possono essere individuati nei titolari del diritto di cui all'art. 2 comma 2, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, nei loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, nei parenti e affini di primo grado anche non conviventi, nei soggetti legati da unione civile e i conviventi *ex lege* n. 76 del 2016, nei fratelli o nelle sorelle del titolare, se questi ne è tutore o curatore.
2. Possono, altresì, beneficiare degli interventi di cui al presente bando i minori orfani del titolare del diritto di cui all'art. 2, comma 2, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2.
3. Sono equiparati ai figli, i giovani minori affidati al titolare in virtù di **affidamento familiare**, così come disciplinato dalla legge n. 184/1983 modificata dalla legge 149/2001, disposto dal servizio sociale territoriale e omologato dal Giudice tutelare, o **affidamento giudiziale** disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i minorenni o, infine, **affidamento preadottivo** disposto dal Giudice.
4. Il decesso del titolare successivo alla data di presentazione della domanda non comporta la decadenza della prestazione.
5. I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili.
6. Ai fini di cui al presente Bando le disabilità sono riconosciute e classificate in base alla seguente tabella:

Classificazione delle disabilità

CATEGORIE	DISABILITÀ MEDIA	DISABILITÀ GRAVE	DISABILITÀ GRAVISSIMA
INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 67 ANNI	Invalidi dal 67% al 99% (D.Lgs. 509/88)	Inabili totali (100%) (L. 118/71, artt. 2 e 12)	Cittadini di età compresa tra 18 e 67 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
INVALIDI CIVILI ULTRA 67ENNI	Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età - Invaliderità dal 67% al 99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età - Inabilità 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Cittadini ultrasessantasettenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
CIECHI CIVILI	Art 4, L.138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
SORDI CIVILI	Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	Sordi pre-linguali, di cui alla legge 381/1970	
INPS	Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50-79% (DPR 1124/65, art. 66); - Invalidi sul lavoro 35-59% (D.Lgs. 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80-100% (DPR 1124/65, art. 66); - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66); - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS GESTIONE PUBBLICA	Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO ORDINARI E DI GUERRA	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71-80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81-100%)	Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
HANDICAP		Art 3, comma 3, L.104/92	

Art. 4 - Domanda di iscrizione al Programma “Accesso ai Servizi di Welfare” e richiesta del PIN dispositivo del titolare.

1. Il titolare, qualora coincida con il beneficiario, può presentare domanda di partecipazione al presente Bando nelle modalità di cui al successivo articolo.
2. Qualora il beneficiario non coincida con il titolare, quest'ultimo, deve procedere preventivamente a iscrivere il beneficiario al Programma “Accesso ai Servizi di Welfare”. Tale fase è propedeutica alla presentazione della domanda in modalità semplificata per tutte le prestazioni di welfare.
3. Nel caso di beneficiario minore orfano del genitore titolare, la domanda di iscrizione di cui al comma 2 è presentata dal rappresentante legale.
4. A seguito dell'iscrizione, il genitore superstite può presentare domanda di partecipazione al concorso Long Term Care per il beneficiario minore.
5. Il beneficiario può altresì delegare alla presentazione della domanda il titolare previa compilazione dell'apposito modello di delega “Delega alla presentazione della domanda di Long Term Care” – scaricabile nella sezione “tutti i moduli” a cui si accede cliccando su “Prestazioni e servizi” nel sito www.inps.it. Il modello dovrà essere allegato dal titolare – corredato da copia di un documento d'identità in corso di validità del beneficiario – nel Programma “Accesso ai servizi di Welfare”. Per accedere al servizio è sufficiente digitare nel motore di ricerca del sito le parole “Accesso ai Servizi di Welfare”. In caso di delega, **la domanda LTC potrà essere presentata a decorrere dal 10° giorno successivo all'iscrizione al Programma “Accesso ai servizi di welfare”**.
6. In assenza di delega, il beneficiario può procedere alla presentazione della domanda sin dal momento dell'avvenuta iscrizione al programma di “Accesso ai servizi di Welfare”.
7. Per l'iscrizione nel Programma “Accesso ai servizi di Welfare” e per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso Long Term Care è necessario il possesso di un **PIN dispositivo** utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del titolare.
8. Il Pin si può richiedere:
 - on line, accedendo al servizio “Richiesta PIN on line” dal sito istituzionale www.inps.it;
 - tramite il Contact Center;
 - presso gli sportelli delle Sedi INPS.

9. Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il Contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.
10. La procedura è accessibile anche tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
11. Gli adempimenti relativi all'iscrizione al Programma "Accesso ai Servizi di Welfare" possono avvenire attraverso l'intermediazione del Patronato e tramite Contact Center.

Art. 5 - Domanda – Modalità e termini di invio telematico. Richiesta del PIN dispositivo del soggetto richiedente

1. La domanda di partecipazione al concorso Long Term Care deve essere presentata dal beneficiario, ovvero dal titolare delegato, esclusivamente per via telematica, **pena l'improcedibilità della stessa**, secondo le seguenti modalità:
 - digitare nel motore di ricerca del sito www.inps.it le parole: "LTC" e cliccare sulla relativa scheda prestazione;
 - cliccare su "Accedi al servizio";
 - selezionare la voce "Domande Welfare in un click";
 - digitare le proprie credenziali d'accesso (codice fiscale e PIN);
 - cliccare sulla voce di menu: "Scelta prestazione";
 - selezionare la prestazione "Long Term Care";
 - seguire le indicazioni per la presentazione della domanda.
2. Per la presentazione della domanda, il soggetto richiedente (il beneficiario, ovvero il titolare delegato secondo le modalità descritte all'art. 4, comma 5), deve essere in possesso di un PIN dispositivo. Pertanto, il soggetto richiedente deve attivarsi per l'ottenimento del PIN. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di soggetti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.
3. Il PIN del soggetto richiedente si ottiene secondo le identiche modalità descritte al precedente art. 4, comma 8, per l'ottenimento del PIN ai fini dell'iscrizione al Programma "Accesso ai Servizi di Welfare".
4. Ai fini del presente Bando, tutte le comunicazioni verranno trasmesse all'indirizzo e-mail (non PEC) indicato nella richiesta di PIN del soggetto responsabile di programma ovvero ai recapiti inseriti dal Patronato in sede di acquisizione domanda.

5. La domanda da presentarsi esclusivamente nelle modalità telematiche di cui al comma 1, in un'ottica di semplificazione, si sostanzia nella semplice manifestazione di volontà di ottenere la prestazione.
L'Inps avvia i controlli automatizzati e in base ai dati presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto, verifica l'esistenza dei requisiti per ottenere i benefici.
La domanda genera un numero di protocollo che, per ragioni di tutela dei dati personali, sarà l'elemento identificativo della pratica in sede di pubblicazione delle graduatorie.
6. La domanda deve essere trasmessa dal beneficiario o dal soggetto delegato a decorrere dalle **ore 12.00 dal giorno 4 Aprile 2019** e non oltre le ore **12.00 del giorno 30 aprile 2019**.
7. Per continuare a fruire della prestazione, devono presentare una nuova domanda anche i soggetti che già fruiscono del contributo per effetto del Progetto Long Term Care 2016 o Long Term Care 2017.
8. I soggetti già beneficiari del Bando "LTC 2016" e "LTC 2017" alla data del 3 dicembre 2018 (collocatisi come vincitori nelle graduatorie aggiornate fino al mese di dicembre 2018) – che non abbiano successivamente espresso rinuncia, e che presenteranno domanda – qualora siano ammessi in graduatoria, avranno priorità rispetto ai nuovi richiedenti e saranno ordinati in base al grado di disabilità e con le modalità di cui all'articolo 8.
9. Il beneficiario può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact center Inps, raggiungibile al numero telefonico 803 164 gratuito da rete fissa o al numero 06 164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso di un PIN dispositivo.
10. La domanda può essere trasmessa anche attraverso l'intermediazione di un Ente di Patronato. In tal caso, il Patronato dovrà inserire il protocollo della DSU o segnalare la mancata presentazione di DSU e indicare gli estremi del verbale che certifica lo stato di invalidità. Gli altri adempimenti seguenti alla pubblicazione della graduatoria e previsti al successivo articolo 9, sono a esclusivo carico del responsabile di programma di cui all'articolo 2, comma 4.
11. Le domande dovranno pervenire con le modalità di cui ai commi precedenti a pena di esclusione.

Art. 6 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, deve essere in possesso dell'*ISEE Sociosantario Residenze* in corso di validità, riferita al nucleo familiare in cui

compare il beneficiario, ovvero deve aver presentato la *Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)* per la determinazione dell'*ISEE Sociosanitario Residenze* (anche in modalità ristretta) ovvero dell'*ISEE Minorenni* con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'Istituto previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica.

2. Le attestazioni ISEE vengono acquisite direttamente dall'Istituto. Quando il sistema informatico dell'Istituto non rilevi la presentazione, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica ovvero la sussistenza, sempre alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, dell'*ISEE Sociosanitario Residenze* in corso di validità ai fini del presente Bando, la domanda sarà collocata in coda alla graduatoria degli idonei, ferme restando le priorità richiamate all'art. 5, comma 8.
3. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione dei dati, a cura del dichiarante o dei predetti Enti, all'interno della medesima attestazione.
4. L'accertamento di dichiarazioni mendaci che comportino una riduzione del valore di cui al comma 1 del presente articolo, determina la revoca dei benefici concessi e il recupero delle prestazioni erogate in forza del presente Bando.
5. In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente bando.

Art. 7 – Istruttoria ed esito

1. L'Inps controlla che ricorrano tutti i requisiti previsti dal presente Bando e comunica:
 - l'accettazione della domanda.
 - il preavviso di respinta, con l'invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni per l'accertamento dei requisiti.
2. Il richiedente (beneficiario o titolare delegato) è avvisato da un SMS o da una e-mail della necessità di visualizzare l'esito della domanda di cui al comma precedente nell'area riservata della procedura LTC.

3. Le informazioni risultanti in procedura LTC potranno essere confermate o integrate entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, decorsi i quali, i dati a sistema si intenderanno confermati.
4. L'utente dovrà chiedere l'aggiornamento delle banche dati nelle modalità visualizzate in Area riservata. Nelle more, la domanda sarà ammessa in graduatoria in base alle dichiarazioni autocertificate in sede di richiesta di aggiornamento delle banche dati, con l'eccezione dell'iscrizione alla Gestione Unitaria Prestazioni creditizie e Sociali ovvero alla Gestione Fondo Ipost del titolare, da verificare prima dell'ammissione in graduatoria.
5. L'Istituto verificherà entro 90 giorni l'aggiornamento delle banche dati di cui al precedente comma 4.
6. L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'articolo 13 del presente bando.

Art. 8 – Graduatoria ammessi e nuove domande

1. L'Istituto, entro il **28 maggio 2019**, pubblicherà sul sito internet www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, la graduatoria delle domande i cui beneficiari sono ammessi alla prestazione.
2. Per il principio di continuità della cura assistenziale, i beneficiari del Progetto Long Term Care 2016 e Long Term Care 2017, di cui all'articolo 5 8, che ripresenteranno domanda, se ricorrono le condizioni del presente Bando, saranno ammessi con priorità in graduatoria, ordinati in base al grado di disabilità (prima i gravissimi, poi i gravi e infine i medi di cui alla tabella riportata nell'articolo 3, comma 6), a parità di grado di disabilità saranno ordinati in base al valore ISEE crescente. Infine, in caso di ulteriore *ex aequo*, in ordine di età anagrafica decrescente.
3. I beneficiari del precedente LTC 2016 e LTC 2017, di cui all'articolo 5 comma 8, che risulteranno non avere presentato la DSU, pur mantenendo il diritto alla priorità in graduatoria, verranno collocati in coda al gruppo dei vincitori di precedenti Bandi LTC di cui al comma 2, e ordinati in base al grado di disabilità (prima i gravissimi, poi i gravi e infine i medi di cui alla tabella riportata nell'articolo 3, comma 6), a parità di grado di disabilità saranno ordinati per età anagrafica decrescente.
4. Gli utenti non beneficiari del precedente progetto LTC 2016 e LTC 2017, di cui all'articolo 5 comma 8, sono ammessi, dopo i beneficiari LTC 2016 e 2017, ordinati in base al grado di disabilità (prima i gravissimi, poi i gravi e infine i medi di cui alla tabella riportata nell'articolo 3,

comma 6), a parità di grado di disabilità saranno ordinati in base al valore ISEE crescente. Infine, in caso di ulteriore *ex aequo*, in ordine di età anagrafica decrescente.

5. Gli utenti non beneficiari del precedente progetto LTC 2016 e LTC 2017, di cui all'articolo 5 comma 8, che non abbiano presentato prima della domanda la DSU, di cui all'art. 6, sono ammessi in coda alla graduatoria, dopo gli utenti soggetti di cui al precedente comma e saranno ordinati in base ai gradi di disabilità (prima i gravissimi, poi i gravi e infine i medi di cui alla tabella riportata nell'articolo 3, comma 6), a parità di grado di disabilità saranno ordinati in ordine di età anagrafica decrescente.
6. I soggetti che risultano essere stati dimessi negli ultimi 12 mesi dalle strutture di proprietà dell'Istituto adibite a residenze per anziani autosufficienti, in quanto non più in possesso del requisito della autosufficienza, sono ammessi con assoluta priorità in graduatoria, con precedenza rispetto ai casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
7. Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere **dalle ore 12.00 del 1° luglio 2019** e fino **alle ore 12.00 del 31 gennaio 2022** sarà possibile presentare nuove domande salva la previsione di cui al successivo comma 9. Le nuove domande di cui al presente comma saranno valutate secondo i criteri e con le modalità di cui al presente Bando.
8. Verificato il rispetto dei limiti del budget stanziato annualmente nel bilancio dell'Istituto per la prestazione LTC, la graduatoria verrà aggiornata il **terzo** giorno lavorativo di ogni mese e ricomprenderà le domande presentate nel corso del secondo mese solare antecedente alla pubblicazione.
9. L'Istituto non procederà allo scorrimento della graduatoria mensile e all'assegnazione dei relativi benefici e **sospenderà la possibilità di presentare domanda**, qualora tale scorrimento determini una spesa incompatibile con le risorse finanziarie disponibili in Bilancio. In tal caso, l'Istituto procederà, in occasione del riavvio dello scorrimento, a rideterminare i posti a Bando tenendo conto delle risorse disponibili in Bilancio.
10. Ai fini del presente Bando, la condizione di disabilità si considera riconosciuta a decorrere dalla data in cui il provvedimento che la dichiara sarà visualizzabile a sistema mediante PIN.

Art. 9 - Adempimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, **pena la decadenza dal beneficio**, il vincitore o il responsabile di programma

- deve dichiarare in procedura se il beneficiario risulti già ricoverato o dichiarare che sarà ricoverato entro 90 giorni dalla pubblicazione.
2. Nel caso in cui il beneficiario sia già ricoverato, entro il termine di cui al comma precedente, deve accedere all'area riservata con il PIN dispositivo ed inserire:
 - a) la data di ricovero;
 - b) gli estremi identificativi della struttura di ricovero (codice fiscale, partita IVA, denominazione, PEC);
 - c) la retta mensile a carico del beneficiario. La retta a carico del beneficiario è intesa **al netto** dell'eventuale quota a carico di altri enti pubblici e/o soggetti privati.
 3. Nel caso in cui il beneficiario non sia già ricoverato alla data di pubblicazione della graduatoria, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione di quest'ultima, il responsabile di programma deve accedere all'area riservata con il PIN dispositivo ed inserire:
 - a) la data di ricovero;
 - b) gli estremi identificativi della struttura di ricovero (codice fiscale, partita IVA, denominazione, PEC);
 - c) la retta mensile a carico del beneficiario. La retta a carico del beneficiario è intesa **al netto** dell'eventuale quota a carico di altri enti pubblici e/o soggetti privati.
 4. Il ricovero deve avvenire improrogabilmente entro 90 giorni dalla pubblicazione della relativa graduatoria. In mancanza, il beneficio s'intende revocato automaticamente.
 5. In caso di rinuncia al beneficio o di cessazione, a qualsiasi titolo, del ricovero, il responsabile di programma è tenuto ad accedere all'Area riservata e dichiarare la rinuncia ovvero la data di cessazione del ricovero presso la struttura. Dalla data indicata verrà sospesa la prestazione erogata dall'Istituto e, ove ricorrano le condizioni, si procederà al recupero delle mensilità non dovute.
 6. Se durante il periodo di fruizione della prestazione, il beneficiario sia preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero riceva un contributo da parte di altri enti pubblici e/o soggetti privati, il beneficiario o il responsabile di programma, entro tre giorni dalla comunicazione di presa in carico del beneficiario da parte del Servizio Sanitario Nazionale ovvero di erogazione del predetto contributo, è tenuto ad accedere all'Area riservata e dichiarare la retta effettiva aggiornata a suo carico e la decorrenza della variazione.

7. In caso di erogazione retroattiva di contributi da parte di altre amministrazioni/enti pubblici o di soggetti privati, l'Istituto si riserva di recuperare il relativo importo anche mediante trattenuta dal contributo erogabile mensilmente.

Art. 10 - Scorrimento della graduatoria – Pubblicazione graduatoria degli aventi diritto

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento della graduatoria degli idonei per un numero di posti pari al numero degli ammessi con riserva, come risultanti dalla graduatoria di cui all'articolo 8 successivamente esclusi dal concorso ai sensi dell'articolo 9, comma 4 e 5.
2. I beneficiari subentrati riceveranno una comunicazione con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di rilascio PIN dispositivo del soggetto responsabile di programma. Eventuali aggiornamenti dei recapiti dovranno essere effettuati nel servizio di rilascio PIN.
3. I soggetti ammessi alla prestazione a seguito di scorrimento della graduatoria saranno tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 9, entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, pena l'esclusione definitiva dal concorso.
4. L'Istituto procederà ad eventuali ulteriori scorrimenti il terzo giorno lavorativo del mese, nei limiti dei posti disponibili a seguito di rinunce al beneficio o cessazione del ricovero a qualunque titolo.
5. Il beneficiario subentrato a seguito di scorrimento della graduatoria fruirà della prestazione per i mesi residui del Progetto in cui risulterà ricoverato, a decorrere dal mese dell'utile posizionamento in graduatoria. Pertanto, nel caso in cui sia già ricoverato presso la struttura, il contributo sarà erogato con decorrenza dalla mensilità nella quale l'Istituto comunica all'interessato il diritto alla prestazione; negli altri casi, il contributo sarà erogato dalla data del ricovero presso la struttura medesima.
6. In ogni caso, il contributo sarà erogato fino e non oltre la scadenza della prestazione, prevista, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, alla data del 30 giugno 2022.

Art. 11 - Importo del contributo e modalità di erogazione

1. L'ammontare massimo del contributo è pari a 36 rate mensili dell'importo massimo di euro 1.800,00 ciascuna.

2. L'importo del contributo non potrà, in ogni caso, essere superiore alla minor somma tra l'ammontare massimo sottratta l'indennità di accompagnamento ovvero l'importo della retta a carico del beneficiario sottratta l'indennità di accompagnamento.
3. L'importo corrispondente all'indennità di accompagnamento è sottratto a decorrere dalla data di disponibilità a sistema del provvedimento di concessione.
4. Il contributo viene erogato mensilmente sulla base della fattura o documento equipollente della struttura di ricovero intestato al beneficiario riportante la denominazione della struttura, codice fiscale, partita IVA.
5. La documentazione comprovante la spesa a esclusivo carico del beneficiario deve essere allegata mensilmente dal responsabile del programma entro il giorno 5 del mese successivo al mese di ricovero. In caso di allegazione tardiva, l'erogazione del contributo potrà subire ritardi.
6. Il contributo verrà erogato per un massimo di trentasei mesi, con cadenza mensile, nell'arco di tempo **dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2022**, nel rispetto delle decorrenze previste dall'articolo 9 per i vincitori e dall'articolo 10, comma 5, in caso di beneficiari che maturano il diritto a seguito di scorrimenti della graduatoria. Resta fermo che il contributo potrà essere riconosciuto solo in caso di avvenuto ricovero e con decorrenza dalla data di ricovero stesso se successiva al 1° luglio 2019.
7. La corresponsione del contributo ai soggetti vincitori sarà interrotta in caso di superamento del limite di budget disponibile in Bilancio per anno finanziario.
8. L'erogazione del contributo sarà interrotta in caso di rinuncia o cessazione del ricovero antecedenti alla data di scadenza della prestazione, prevista per il 30 giugno 2022.
9. Il contributo viene erogato direttamente al beneficiario sul conto corrente intestato o cointestato al medesimo, indicato per l'erogazione della pensione e/o di altri trattamenti assistenziali erogati dall'Istituto. Non sono ammessi i libretti postali.

Art. 12 – Modalità di comunicazione delle dichiarazioni e trasmissione della documentazione.

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 1, 2 e 3 dovranno essere rese esclusivamente nel rispetto della tempistica ivi riportata e nelle modalità che verranno indicate al richiedente (beneficiario o titolare delegato) in occasione delle comunicazioni con cui l'Istituto formalizza il diritto alla prestazione.

Art. 13 - Accertamenti e sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'Istituto, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, eseguirà controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede all'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi l'Istituto cesserà immediatamente l'erogazione della prestazione e procederà alla ripetizione delle somme indebitamente erogate. In tal caso, non saranno ammesse ulteriori domande a favore del medesimo beneficiario.

Art. 14 – Istanze di riesame e ricorsi giudiziari

1. Eventuali istanze di riesame, dovranno essere presentate, entro 30 giorni alla Direzione provinciale competente per territorio.
2. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Art. 15 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente INPS della sede territoriale competente.

Nota informativa

Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Contact Center, che risponde al numero verde 803 164. Il servizio è gratuito da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per le quali è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico, 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 1 aprile 2019

Il Direttore centrale

Rocco Lauria

